

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), voce *Broglio*, pagg. 281-284

BROGLIO. La voce *Broglio* in Venezia significa lo stesso che *Ambito* (1). Ebbe origine il vizio del broglio in Venezia nel principio del secolo XIV, allorchè la Repubblica dilatò il suo governo colle conquiste tanto in mare, che in terra; imperciocchè essendosi moltiplicate le reggenze e gli onori, si venne facilmente alle pratiche ambiziose per conseguirle. Le funeste conseguenze del broglio tanto nella libertà in polizia, quanto nella giustizia distributiva, furono ben rilevate dal Veneto legislatore, per opportunamente prevenirle o correggerle.

(1) Quello che i Latini dicevano *ambitus*, in Venezia si chiama broglio, e ciò perchè il luogo dove si fanno le preghiere per ottenere le magistrature o gli onori, dicevasi *Bruolo*, nome comune appresso noi ai luoghi chiusi, e piantati di alberi, siccome era questo. Ottavio Ferrari fu avvertito dell'origine di un tal nome dal Senatore Daniel Giustiniano, e la tenne per la migliore di tutte. *Ved. Oper. Var. Oct. Ferr. part. 2. pag. 38.*

Bernardo Trivigiano nella *Laguna* pag. 66, prova lo stesso colla seguente larzina d' antico poeta:

Dove li fari con l' angusto porto ,
Per entro il qual entrando il mar se sparte
In più Lagune , e zugne a lo nostro *Orto*.

E soggiunge, che quella parola *Orto* sta per *Bruolo*, il quale apparteneva alle monache di S. Zaccaria, ed era situato appunto nel luogo dove oggi i cittadini si radunano a brogliare, e si estendeva sino alla Chiesa dell' Ascensione, posseduta una volta dai cavalieri Templari. Giustiniano Participazio cedette in iscambio a quel monastero alcune selve. Di là in poi si è conservata l' antica denominazione. Per altro i ricercatori delle origini delle voci hanno fantasticato assai intorno a questa. Il Ferrari inclinava a derivarla dal Greco *πρὸς βρολοσ*. V. *Origini della lingua Italiana. Marco Foscarini. Letteratura Venez. lib. 2. p. 215.*

La legge più antica su tale oggetto si emanò nell'anno 1303, la quale impone, che chiuse le porte della sala del Maggior Cons. debbano i nobili tutti sedere al loro rispettivo posto, per togliere i maneggi istantanei sopra i nomi de' competitori. Il decreto del Consiglio di X dell'anno 1420 dimostra che nel corso del tempo, in continuazione alla prima furono fatte delle altre leggi.

Le preci di un candidato per ottenere i suffragii dei votanti furono proibite dalla legge 1427 del Cons. di X, come veicolo troppo facile a brighe e maneggi più forti, e fu imposto l'obbligo a chiunque fosse pregato di denunziare il pregante agli Avvogadori, che erano in quei tempi gli esecutori delle leggi contro il broglio, e le pene erano afflittive e pecuniarie; V. L. 1476, 1497, 1505. V. Preghiere.

In tutto il secolo XV nacquerò leggi, che imponevano il freno alla passione del broglio. Quindi si aumentarono le pene contro i trasgressori, cioè si minacciò loro la privazione degli uffizii, e la temporanea esclusione del Maggior Cons., si proposero premii agli accusatori con promessa pubblica di segretezza, venne assoggettata la materia all'inquisizione segreta del Consiglio di X e degli Avvogadori; venne prescritto che non potessero esser rimesse le pene, se non con le strettezze stabilite, e che le leggi relative a questa materia dovessero di tempo in tempo leggersi e pubblicarsi nel Maggior Cons. Quindi si vietarono anche gli atti minimi di ambito, prescrivendo regole all'ordine di sedere, imponendo di mostrar la mano aperta prima di votare, di non guardar nei bossoli ec. V. Ballottazione.

Furono minacciate pene gravissime anche contro quelli, che consciù del delitto, non lo denunziassero ai capi del Cons. di X, L. 1508, e nell'anno susseguente si obbligò con giuramento il votante ad escludere col suo voto quello che avesse praticato le preci dannate. E per tal oggetto poi fu istituita una gravissima magistratura, che fosse vindice delle leggi in tal materia emanate. V. Censori.

Altra legge dell'anno 1508 minaccia la relegazione perpetua nella terra ferma a chi adoperasse denaro per carpire il voto altrui; ed altra legge dell'anno 1519 impone il castigo del bando perpetuo da Venezia, a chi donasse o promettesse per se, o per mezzo d'altri, o usasse altri modi di subornazione. Un decreto dell'Eccellent. Senato dell'anno 1580 obbliga tanto gli eletti agli uffizii tutti, come pure gli eleggenti ossia nominatori a giurare in mano dei due Censori che non siano stati dati nè ricevuti doni, nè danaro. Furono pure proibite le scommesse, che transi introdotte, cioè sulla elezione, o sulla esclusione di taluno da una data carica, poichè il desiderio di vincere può esser tentazione a prati-

car maneggi e sregolatezze: queste scommesse furono proibite dal Senato nel 1532, e dal Cons. di X nel 1567 e nel 1597. Vietò il Consiglio stesso nel 1531 le adunanze tra private pareti oltre il numero di otto persone; eccettuando i congiunti, che reciprocamente col candidato si cacciassero; ed il Senato proibì le adunanze de' parenti medesimi, e degli amici in ischiera col candidato, o a prò di lui ne' luoghi più osservabili e frequentati, cioè al Broglio, nella Chiesa di S. Marco, nella Corte del Palazzo Ducale, nelle Piazze di S. Marco e Rialto; *L.* 1555.

Si vietarono in seguito i *baratti* o permutate di voti colle leggi 1588, 1593, con obbligo di giuramento; *L.* 1596, 1604, 1611, 1621, e fu demandata una materia tanto importante all'inquisitorato di Stato, perchè sorvegli e proceda, con obbligo di sacramento; *Dec. Cons. di X.* 1632.

Le preventive esplicite promesse di volere, o non volere un cittadino in una data carica o dignità furono espressamente proibite, *L.* 1422, Decr. del Senato 1440, e così pure gli applausi per l'elezione seguita, *L.* del Cons. di X 1491, e del Maggior Cons. 1454, ed anche i ringraziamenti degli eletti; *L.* 1532.

Tali a un dipresso sino quasi alla fine del secolo XVII, furono le leggi dirette a por freno ad una passione e ad un disordine, che porta gran pregiudicio in un governo aristocratico, il quale essendo fondato, come dice il Signor di Montesquieu, sopra la base solida della virtù, non ammette maliziosi concerti, nè insidie; lontane affatto dalla sua costituzione.

Una nuova legge universale, che raccoglie e riforma le antecedenti, raccogliendo tuttociò che riguarda la materia dell'ambito, tutti i doveri dei cittadini e dei pubblici Magistrati, venne emanata dal Maggior Consiglio nell'anno 1697. Eccone il contenuto. Si proibiscono sotto vincolo di sacramento le preghiere, le pratiche, i maneggi, le conventicole de' congiunti ed amici, per conciliare il favore de' votanti in qualunque luogo e caso, sì avanti, che dopo le elezioni; si vieta di asseverar con giuramenti o imprecazioni, ed anche senza questi, la dichiarazione del proprio voto dato, o da darsi. Appartengono all'inquisitorato supremo la decisione, e i giudicii, che facessero privati nobili sopra i candidati, e

così pure la permutazione de' voti; si riconferma il Magistrato dei censori con le condizioni della legge 1517. Tuttociò riguardo ai privati cittadini. Quanto poi ai Magistrati, s'impone ai consiglieri, capi di XL al criminal, capi de' X. Avvogadori del comune, Censori, Auditori Vecchi e Nuovi di dover ognuno avanti di assumer la sua presidenza giurare di eseguire, e far eseguire questa legge, fissando la formola del giuramento, ed istituendo un libro nel Pieno Collegio, ove descriverli; col dovere parimenti di giurare, terminate le cariche, di aver adempiuto al giuramento anteriore, rendendoli incapaci di quello, e di ogni altro ufficio nell'avvenire, se manca l'attestazione legale di questo secondo giuramento: si rinnova la legge 1588 che commette al Doge la vigilanza sopra i Presidi: e finalmente il corpo stesso Sovrano legislatore comanda a se la pubblicazione in cadaun trimestre nel Consiglio Maggiore di questa legge, onde ai nobili giovani, che vi hanno l'ingresso sia sempre nota, ed ognuno sia sempre certo della costante volontà del Principato, che la determina di vigor perpetuo, senza che il tempo o la corruttela siano adoperati per pretesti di supporla abolita o fiaccata.

Fu delusa in qualche parte anche questa legge, e col mezzo dell'intromissione Avvogaresca si tentò di abolirla; e quindi varie furono le opinioni e le opposizioni contro la stessa, specialmente quanto al giuramento che essa ingiunge, ma dessa legge superò ogni opposizione, e fu confermata con pienezza di voti nel 1713 e nel 1735.